

Mo.V.I.
Movimento di Volontariato Italiano

STATUTO DEL MOVIMENTO DI VOLONTARIATO ITALIANO

(testo approvato dall'Assemblea Nazionale del Movimento del 26 giugno 1993)

Art. 1
(Costituzione)

1) Ad opera di gruppi, organizzazioni e organismi di volontariato, che agiscono a livello locale nazionale ed internazionale, mediante servizi ed iniziative di solidarietà aperte a tutti i cittadini, è costituito il Movimento di volontariato italiano (Mo.V.I.).

2) Il Movimento si fonda:

2.1 sulla condivisione delle situazioni di bisogno della persona e dei gruppi sociali anche nei Paesi in via di sviluppo;

2.2 sul disinteresse e la gratuità nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi, senza strumentalizzazione alcuna e nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, spirituale e religiosa della persona;

2.3 sulla necessità politica di denunciare le situazioni di ingiustizia e di lottare per rimuovere le cause che generano circuiti di emarginazione e discriminazione sociale, attraverso una puntuale opera di prevenzione ed una costante ricerca di nuove forme di intervento;

2.4 sulla esigenza di perseguire, attraverso il metodo della nonviolenza e della educazione allo sviluppo e alla pace, condizioni per la effettiva liberazione dell'uomo;

2.5 su un diretto impegno nel civile e la disponibilità a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, che non violino i fini statuari, l'originalità e l'autonomo patrimonio culturale dei gruppi delle organizzazioni di volontariato.

3) I contenuti e la struttura del Movimento sono democratici.

Esso promuove, aggrega, sostiene e collega gruppi e organizzazioni di volontariato, che sono concreta espressione della libera iniziativa dei cittadini ed è autogestito.

4) Il Movimento, associazione giuridicamente costituita, è apartitico, non persegue finalità di lucro, ha durata illimitata e sede in Roma.

Art. 2
(Finalità')

1) Le finalità del Movimento sono:

1.1 operare per la promozione e la difesa dei diritti umani;

- 1.2 impegnarsi per la coscientizzazione dei cittadini sui doveri della solidarietà nazionale ed internazionale;
- 1.3 promuovere un volontariato che veda protagonisti tutti i cittadini, inteso a ricercare e realizzare quanto occorre per un nuovo progetto di società;
- 1.4 stimolare il processo di democratizzazione delle strutture pubbliche e il loro corretto funzionamento anche al fine di evitare che il volontariato assuma ruoli di supplenza;
- 1.5 contribuire allo sviluppo di una comunità pluralistica nella quale le componenti sociali vedano riconosciuti - dallo Stato e dalle istituzioni pubbliche - autentici spazi di libertà d'azione;
- 1.6 favorire la crescita culturale, il coordinamento dell'azione e l'efficacia operativa dei gruppi e organizzazioni di volontariato;
- 1.7 collegare e rappresentare a livello locale, nazionale ed internazionale i gruppi e le organizzazioni aderenti.

Art. 3 *(Impegni)*

1) Per la realizzazione delle proprie finalità, il Movimento si impegna a

- 1.1 sensibilizzare l'opinione pubblica, anche attraverso una documentata informazione, sui problemi di giustizia sociale e di solidarietà;
- 1.2 favorire l'autopromozione e la partecipazione democratica alla vita sociale, per conquistare - insieme agli emarginati - quello spazio e quel potere politico che incidono sulla conduzione della vita collettiva;
- 1.3 diffondere in ogni ambiente i valori del volontariato sostenendo le iniziative esistenti e stimolando la nascita di nuove, a livello locale, nazionale, internazionale;
- 1.4 condurre e stimolare una concreta sperimentazione di servizi territoriali, di progetti e di iniziative di solidarietà, comprese quelle di protezione civile, privilegiando i bisogni delle fasce sociali meno garantite e delle persone più deboli;
- 1.5 garantire un contributo di cultura e di esperienza nella elaborazione della legislazione e nell'approntamento degli strumenti organizzativi e operativi;
- 1.6 offrire occasioni e ricercare strumenti e modalità di qualificazione, aggiornamento e formazione permanenti di volontari;
- 1.7 promuovere forme di collegamento, informazione consultazione, oltre l'ambito dei singoli gruppi, movimenti, organizzazioni favorendo così la spontanea aggregazione, la crescita del ruolo socio-politico ed educativo del volontariato;
- 1.8 effettuare, in proprio o per conto terzi, studi, ricerche, indagini, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi del presente statuto;
- 1.9 collaborare, in particolare, con le cooperative di solidarietà sociale, l'associazionismo e altre componenti del "terzo sistema" per conseguire comuni obiettivi di politiche sociali, promovendo forme stabili di collegamento;
- 1.10 assumere iniziative dirette di livello internazionale, nazionale, regionale, locale per la realizzazione di progetti e servizi alla persona e alla comunità;

2) per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività il movimento si avvale delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

Art. 4 *(Strutture)*

1) Sono strutture del Movimento:

- 1.1 i gruppi e le organizzazioni di volontariato;
- 1.2 le federazione provinciali;
- 1.3 le federazioni regionali.

Art. 5 *(Gruppi e organizzazioni di volontariato)*

1) Nucleo fondamentale del Movimento sono i gruppi e le organizzazioni di base i quali, riconoscendosi per spirito e per prassi negli articoli 1-2-3 del presente statuto, danno vita alle Federazioni Provinciali.

2) Tali gruppi e organizzazioni si impegnano ad assumere le seguenti caratteristiche

- 2.1 essere concreta espressione della libera iniziativa di cittadini di ogni fede, cultura, formazione, mossi dal proposito della solidarietà e concordi sulla scelta unificante del "servizio dell'uomo";
- 2.2 offrire un servizio di pubblico interesse conservando la propria natura privata, l'originalità delle motivazioni e la propria formula organizzativa;
- 2.3 avere una propria struttura autonoma e democratica finalizzata al servizio volontario reso alla generalità delle persone, secondo il metodo della condivisione, del disinteresse, della gratuità.

3) I gruppi e le organizzazioni di volontariato che intendono aderire al Mo.V.I. inoltrano domanda di adesione al rispettivo comitato provinciale; nel caso la domanda venisse respinta il gruppo e l'organizzazione interessati possono rivolgersi al comitato regionale e, in seconda istanza, a quello nazionale oppure direttamente a quest'ultimo ove il comitato regionale non esista.

Le ammissioni e i provvedimenti di revoca adottati dal comitato provinciale sono ratificati dal comitato regionale.

Art. 6 *(Federazione provinciale)*

1) La federazione provinciale, associazione regolarmente costituita, è formata dai gruppi e organizzazioni di base aderenti al Mo.V.I..

2) La costituzione della federazione provinciale avviene su iniziativa di almeno tre gruppi o organizzazioni di volontariato che abbiano ottenuto l'adesione al Mo.V.I. su loro domanda inoltrata al comitato regionale o, in assenza di questo, a quello nazionale.

3) La federazione provinciale:

- 3.1 favorisce l'aggregazione dei gruppi e organizzazioni di volontariato, garantendo il rispetto della originaria identità di ciascuno;

3.2 assicura loro una costante presenza promozionale per il perseguimento dei valori, finalità, impegni di cui al presente statuto;

3.3 realizza il collegamento dei gruppi e delle organizzazioni per la ricerca e la definizione di un'azione unitaria, armonizzando i vari apporti attorno a obiettivi comuni;

3.4 sostiene e collega le iniziative e le attività dei gruppi e delle organizzazioni e li aiuta a potenziare l'efficacia operativa;

3.5 promuove la crescita culturale di tutte le realtà di volontariato offrendo ai gruppi e alle organizzazioni occasioni di dibattito e confronto, organizzando momenti di formazione e di sensibilizzazione;

3.6 affianca i gruppi e le organizzazioni nell'impegno della partecipazione e nel mantenimento dei rapporti con Responsabili delle istituzioni e degli enti locali;

3.7 rappresenta i gruppi e le organizzazioni federati presso le autorità e gli organismi locali;

3.8 salvo ratifica del Comitato Regionale accetta la domanda di adesione al Mo.V.I. nel territorio provinciale ed assume eventuali provvedimenti di revoca;

3.9 aiuta i gruppi e le organizzazioni di volontariato non aderenti per le necessità che essi manifestano;

3.10 promuove, ove non esista, la costituzione della federazione regionale e ne traduce gli orientamenti e la politica in ambito locale;

3.11 pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione, che sottopone a ratifica della federazione regionale o, in sua assenza, del comitato nazionale;

3.12 promuove, organizza e attua progetti, servizi e attività diretti alla persona e alla comunità, con particolare attenzione all'innovazione e/o alla sperimentazione;

3.13 può autorizzare la costituzione di strutture di collegamento in aree territoriali e cittadine.

Art. 7

(Federazione regionale)

1) La federazione regionale, associazione regolarmente costituita, è formata dalle federazioni provinciali regolarmente costituite.

2) La costituzione della federazione regionale è promossa da almeno due federazioni provinciali.

3) La federazione regionale:

3.1 rappresenta a livello regionale le esigenze delle federazioni provinciali;

3.2 coordina le iniziative che richiedono per la loro attuazione un collegamento oltre l'ambito provinciale;

3.3 promuove nel campo dell'informazione una corretta e crescente conoscenza della realtà e del ruolo del volontariato all'interno della società;

3.4 collabora con gli altri movimenti di volontariato e con le forze sociali democratiche impegnate nel superamento dell'emarginazione e delle sue cause;

3.5 offre il proprio apporto culturale agli studi, alle ricerche, alla consultazione, alla elaborazione legislativa regionale

3.6 fornisce, in accordo con i responsabili provinciali, supporti alle iniziative dei gruppi e delle organizzazioni che ne facciano richiesta;

3.7 sollecita le federazioni provinciali alla revisione permanente delle attività in relazione al variare dei bisogni, all'insorgenza di nuovi ed all'estensione della rete di servizi;

3.8 approva la costituzione e lo statuto delle federazioni provinciali;

3.9 ratifica le ammissioni e i provvedimenti di revoca dei gruppi e delle organizzazioni adottati dal comitato provinciale;

3.10 ratifica le domande di adesione al Movimento nel territorio regionale;

3.11 decide sui reclami avverso le risoluzioni adottate dalle federazioni provinciali;

3.12 pone autonomamente le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione da sottoporre ad approvazione del comitato nazionale.

3.13 promuove, organizza e attua progetti, servizi e attività diretti alla persona e alla comunità con particolare attenzione all'innovazione e/o alla sperimentazione.

Art. 8

(Organi)

1) Sono organi del Movimento

1.1 l'assemblea nazionale;

1.2 il comitato nazionale;

1.3 il presidente;

1.4 il collegio dei revisori.

Art. 9

(Assemblea nazionale)

1) L'assemblea nazionale:

1.1 è formata dai membri del comitato nazionale e dai membri dei comitati regionali per un numero al massimo pari a quello delle province esistenti nel territorio, più uno nominato dal comitato regionale. Tutti i membri non cooptati - i quali ultimi si esprimono solo in via consultiva - hanno diritto a un voto. Ogni partecipante all'assemblea può essere portatore di una sola delega.

1.2 è convocata dal presidente del Mo.V.I. - con lettera raccomandata inviata trenta giorni prima della data stabilita per la seduta - almeno una volta ogni tre anni, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti aventi diritto al voto;

1.3 è presieduta dal presidente del Movimento o, in sua assenza, da un vice-presidente;

1.4 è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri;

1.5 elegge fino a una massimo di sei membri del Comitato nazionale facenti parte del Movimento;

1.6 vota a maggioranza semplice, ad eccezione delle modifiche statutarie che richiedono la maggioranza di 2/3 dell'assemblea validamente costituita;

1.7 fissa le linee programmatiche del Movimento;

1.8 stabilisce l'ammontare delle quote associative.

Art. 10 (Comitato nazionale)

1) Il comitato nazionale

1.1 è composto dai responsabili regionali, dai membri eletti dall'assemblea e da eventuali cooptati a termine fino al massimo di un terzo dei responsabili medesimi e con possibilità di solo voto consultivo;

1.2 è presieduto dal presidente, coadiuvato dall'ufficio di presidenza che è costituito dai vice-presidenti, dal segretario nazionale e dal tesoriere e il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari;

1.3 è convocato dal presidente almeno tre volte all'anno e ogni volta che lo richiedono almeno 1/3 dei membri del comitato stesso.

2) Il comitato nazionale

2.1 elegge fra i propri membri il presidente, i vice-presidenti e ogni altra carica funzionale e di rappresentanza;

2.2 nomina i coordinatori delle commissioni che collaborano con l'ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni;

2.3 elabora le linee da sottoporre all'assemblea nazionale della quale attua gli indirizzi e le decisioni, coordinandone la realizzazione a livello regionale.

Per raggiungere tali finalità si organizza al suo interno in commissioni. A dette commissioni, presiedute dai membri del comitato nazionale a ciò designati e il cui funzionamento è stabilito con norme regolamentari, possono partecipare esperti convocati dai rispettivi responsabili;

2.4 approva, ove non esista federazione regionale, la costituzione delle federazioni provinciali;

2.5 ove non esistano le federazioni regionali e provinciali si sostituisce a detti organismi periferici nelle accettazioni, revoche e ratifiche di loro competenza;

2.6 approva la costituzione delle federazioni regionali valutandone la conformità ai valori, alle finalità, agli impegni del presente statuto;

2.7 delibera su tutto quanto riguarda il patrimonio, le entrate e la erogazione delle spese ordinarie e straordinarie;

2.8 approva ogni anno, entro il mese di ottobre, su proposta dell'ufficio di Presidenza che li redige, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo, ed entro il mese di marzo quello consuntivo dell'esercizio finanziario precedente, redatto dalla Presidenza, il quale coincide con l'anno solare;

2.9 fissa con apposito regolamento le norme del proprio funzionamento e della propria organizzazione;

2.10 decide in via definitiva sui reclami avverso le soluzioni adottate dalle federazioni regionali;

2.11 ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Responsabile del Movimento per motivi di necessità e urgenza.

Art. 11
(Presidente)

1) Il presidente

- 1.1 ha la rappresentanza legale del Movimento;
- 1.2 garantisce l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea nazionale e del comitato nazionale. Propone al comitato nazionale la nomina del segretario;
- 1.3 presiede l'ufficio di presidenza;
- 1.4 in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del comitato nazionale sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva;
- 1.5 in caso di impedimento è sostituito dal vice-presidente delegato.

Art. 12
(Patrimonio e fonti di finanziamento)

1) Il Movimento provvede all'attuazione dei propri scopi con i seguenti mezzi:

- 1.1 contributi degli aderenti;
- 1.2 contributi di privati;
- 1.3 contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche;
- 1.4 contributi di organismi internazionali;
- 1.5 donazioni e lasciti testamentari;
- 1.6 rimborsi dei vanti da convenzione;
- 1.7 eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 1.8 proventi diversi.

2) I fondi liquidi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato nazionale.

3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del presidente e del tesoriere. In assenza del presidente, del vice- presidente delegato. In assenza del tesoriere, del segretario.

Art. 13
(Collegio dei revisori)

1) Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti che durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.

2) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Art. 14
(Norme transitorie)

- 1) I gruppi e le organizzazioni di volontariato che, in mancanza di federazioni provinciali e regionali, hanno ottenuto l'aggregazione al Mo.V.I. dal comitato nazionale si collegano con quest'ultimo e danno vita ad un nucleo promotore la cui costituzione è approvata dal comitato nazionale. Tale nucleo ha diritto di voto nell'assemblea nazionale e nel comitato stesso.

- 2) Quando in una regione esiste una sola federazione provinciale la medesima partecipa ai lavori del comitato nazionale e dell'assemblea nazionale, con diritto di voto.